

COMUNE DI PIADENA DRIZZONA

Provincia di Cremona
Piazza Garibaldi n. 3 - Tel. 0375.98125 - Fax n. 0375.98733
Codice fiscale e Partita IVA 01695750198
Pec: comunepiadenadrizzona@pec.it

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29/10/2021

IL SINDACO f.to dott. Matteo Guido Giorgio Priori IL SEGRETARIO COMUNALE f.to dott.ssa Sabina Candela

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III - FERETRI

- Art. 7 Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 8 Verifica e chiusura feretri
- Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 10 Fornitura gratuita di feretri
- Art. 11 Piastrina di riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 12 Modalità del trasporto e percorso
- Art. 13 Esercizio del servizio di Trasporti Funebri
- Art. 14 Orario dei trasporti
- Art. 15 Norme generali per i trasporti
- Art. 16 Riti religiosi e civili
- Art. 17 Trasferimento di salme
- Art. 18 Morti per malattie infettive diffusive o portatori di radioattività
- Art. 19 Trasporto per seppellimento o cremazione
- Art. 20 Sepolture privilegiate
- Art. 21 Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 22 Trasporto di ossa, ceneri e resti
- Art. 23 Rimessa delle auto funebri

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

- Art. 24 Elenco cimiteri
- Art. 25 Disposizioni generali di Vigilanza
- Art. 26 Reparti speciali nel cimitero
- Art. 27 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Art. 28 Disposizioni generali
- Art. 29 Piano regolatore cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 30 Inumazione
- Art. 31 Cippo
- Art. 32 Tumulazione
- Art. 33 Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 34 Esumazioni ordinarie
- Art. 35 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 36 Esumazione straordinaria

- Art. 37 Estumulazioni
- Art. 38 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 39 Raccolta delle ossa
- Art. 40 Oggetti da recuperare
- Art. 41 Disponibilità dei materiali

CAPO V - CREMAZIONE

- Art. 42 Crematorio
- Art. 43 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 44 Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

- Art. 45 Orario
- Art. 46 Disciplina dell'ingresso
- Art. 47 Divieti speciali
- Art. 48 Riti funebri
- Art. 49 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Art. 50 Lapidi ed ornamenti nelle sepolture individuali
- Art. 51 Fiori e piante ornamentali
- Art. 52 Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 53 Sepolture private
- Art. 54 Durata delle concessioni
- Art. 55 Modalità di concessione
- Art. 56 Uso delle sepolture private
- Art. 57 Posa lapidi, ripristino e manutenzione, canone annuo, affrancazione
- Art. 58 Costruzione dell'opera Termini

CAPO II - DIVISIONE, PERMUTE, SUBENTRI, RINUNCE

- Art. 59 Divisione, Subentri, Permute
- Art. 60 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua
- Art. 61 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Art. 62 Revoca
- Art. 63 Decadenza
- Art. 64 Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 65 Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 66 Accesso ai cimiteri
- Art. 67 Permessi di cotruire, ovvero D.I.A./S.C.I.A., per la realizzazione di sepolture private e la collocazione di ricordi fumebri
- Art. 68 Responsabilità Deposito cauzionale
- Art. 69 Recinzione aree Materiali di scavo
- Art. 70 Introduzione e deposito di materiali
- Art. 71 Orario di lavoro
- Art. 72 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- Art. 73 Vigilanza
- Art. 74 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II - ATTIVITA' FUNEBRE

- Art. 75 Imprese funebri
- Art. 76 Divieti

CAPO III – ILLUMINAZIONE VOTIVA

- Art. 77 Richiesta del Servizio
- Art. 78 Tariffe

- Art. 79 Modalità di versamento
- Art. 80 Inadempienze
- Art. 81 Esecuzione impianto
- Art. 82 Divieti dell'Utente
- Art. 83 Cause di forza maggiore
- Art. 84 Reclami e segnalazioni

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 85 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 86- Mappa
- Art. 87 Annotazioni in mappa
- Art. 88 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 89 Schedario dei defunti
- Art. 90 Scadenziario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 91 Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 92 Cautele
- Art. 93 Responsabile del Servizio
- Art. 94 Concessioni pregresse
- Art. 95 Sepolture private a tumulazioni pregresse Mutamento del rapporto concessorio
- Art. 96 Tariffe
- Art. 97 Sanzioni
- Art. 98 Cimiteri per animali d'affezione
- Art. 99 Norma finale e di rinvio

Note:

Aggiornato con:

- D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179";
- Legge 1° agosto 2002, n. 166;
- Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali";
- Delibera G.R. Lombardia 21 gennaio 2005, n. 20278: Attuazione del regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali. Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l'attività funebre (art. 32), dei modelli regionali (artt. 13, 14, 30, 36, 37, 39 e 40 comma 6) nonché delle cautele igienico - sanitarie di cui all'art. 40, comma 4.
- Legge Regionale 8 febbraio 2005, n. 6, art. 6, comma 6. Regolamento servizi funerari
 Regione Lombardia
- Regolamento Regionale numero 1 del 6 Febbraio 2007
- Legge Regionale numero 33/2009

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

- 1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, delle leggi regionali Lombardia numero 33/2009, del Regolamento Regionale Lombardia 9 novembre 2004, n. 6, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.
- **2.** Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui al Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 Art. 2. Definizioni:
- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa
- funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
- attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;
- cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili:
- cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi:
- cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;

- cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato:
- contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa:
- decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
- deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
 Regolamento servizi funerari – Regione Lombardia
- deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione codificazione;
- estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;

- esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
- inumazione: sepoltura di feretro in terra;
- medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnosticoterapeutico preliminare al decesso;
- obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del

personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;

- tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria,
- contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- urna cineraria: contenitore di ceneri.

Art. 2 - Competenze

- 1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile di servizio, ai sensi del successivo articolo 93.
- **2.** I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ATS.

Art. 3 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al proprio servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

- **1.** Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
- **2.** Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
- a) accertamento di morte
- b) il servizio di osservazione delle salme;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18, comma 1;
- d) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari; il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- e) l'inumazione in campo comune (per indigenti o salme indecomposte);
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) il feretro per i deceduti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
- h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune:
- i) l'uso del deposito mortuario nei casi previsti dall'art. 9 comma 5 del regolamento regionale n. 6/2004.
- 3. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente/Responsabile di servizio sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo

familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).

- 4. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro quattro giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
- **5.** Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo nonché delle altre leggi e regolamenti che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e in difetto di questo, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
- **6.** Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegate al presente regolamento, di cui formano parte integrante e sostanziale.
- **7.** La Giunta, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

- **1.** Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale:
- a) copia del presente regolamento;
- b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- c) l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione:
- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

- **1.** Il Comune di Piadena Drizzona provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
- **2.** Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 9 del regolamento regionale n. 6/2004.
- **3.** L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
- **4.** Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee.
- **5.** Le salme di persone morte di malattie infettive diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
- **6.** Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
- **7.** La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III – FERETRI

Art. 7 - Deposizione del cadavere nel feretro

- **1.** Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.
- 2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- **3.** Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o avvolto in lenzuola.
- **4.** Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dall'Autorità Sanitaria.
- **5.** Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizi di Igiene Pubblica della ATS detterà le disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 - Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati

all'estero per i quali è competente l'ATS, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del regolamento regionale n. 6/2004.

2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

- 1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al regolamento Regionale n. 6/2004. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
- **2.** I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
- **3.** Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria):
- a) per inumazione:
- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 66, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
- b) per tumulazione:
- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27,
 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per l'estero o dall'estero;
- d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- e) per cremazione:
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso:
- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- **4.** I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
- 5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura,

prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ATS, o suo delegato.

- **6.** Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- 7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- **8.** Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- **9.** È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri

- **1.** Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. In questo ultimo caso provvederà al recupero, da coloro che ne siano tenuti per legge, delle somme anticipate.
- **2.** Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente/Responsabile di servizio sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).

Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

- **1.** Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.
- **2.** Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso

- **1.** I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadavere sono determinati con ordinanza del Sindaco.
- 2. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
- **3.** Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, avvalendosi del competente organo dell'Azienda ATS per gli aspetti igienico sanitari, a norma dell'art. 31 del R.R. n. 6/2004.

Art. 13 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

- 1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale n. 6/2004 (art.31 e segg.).
- **2.** Il comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
- a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto.
- stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
- **3.** Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.
- 4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Art. 14 - Orario dei trasporti

- 1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto dell'ora del decesso e delle eventuali indicazioni dei familiari; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
- **2.** I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 15 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero,

- è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente.
- 2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.
- **3.** Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, i documenti devono restare in consegna al vettore.

Art. 16 - Riti religiosi e civili

- **1.** I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
- 2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
- **3.** Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale (art. 68 L.R. 33/2009).
- **4.** L'uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi è gratuito.

Art. 17 - Trasferimento di salme

- **1.** Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
- **2.** I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 18 - Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività

- **1.** Nel caso di morte per malattie infettive diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- **2.** Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ATS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 19 - Trasporto per seppellimento o cremazione

- **1.** Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio.
- 2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale dello Stato

civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

- **3.** Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 8, prodotto dall'incaricato al trasporto.
- **4.** Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- **5.** I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
- **6.** Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso o secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 20 - Sepolture privilegiate

1. Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune in sepolture privilegiate fuori dal Cimitero, è autorizzato dal Dirigente o Responsabile di Servizio, con decreto a seguito di domanda degli interessati. La tumulazione è autorizzata ai sensi dell'art. 75 della legge regionale n. 33/2009.

Art. 21 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 22 - Trasporto di ossa, ceneri e resti

- **1.** Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.
- 2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.
- **3.** Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
- **4.** Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- **5.** Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.
- **6.** Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

7. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Reg. Reg. n. 6/2004.

Art. 23 - Rimessa delle auto funebri

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 24 - Elenco cimiteri

- Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli artt. 3 e segg. del Regolamento Regionale n. 6/2004, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri comunali:
 - a) CIMITERO DI PIADENA
 - b) CIMITERO DI VHO suddiviso in CIMITERO VECCHIO E CIMITERO NUOVO
 - c) CIMITERO DI SAN PAOLO RIPA D'OGLIO
 - d) CIMITERO SAN LORENZO GUAZZONE
 - e) CIMITERO DI DRIZZONA suddiviso in CIMITERO VECCHIO E CIMITERO NUOVO
 - f) CIMITERO DI CASTELFRANCO D'OGLIO

Art. 25 - Disposizioni generali di Vigilanza

- **1.** È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e della legge regionale n. 33/2009 (art. 73 del presente Regolamento).
- 2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.
- **3.** Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e segg. del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33, comma 4 del Reg. Reg.le, n. 6/2004.
- **4.** Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, ovvero affidati ai soggetti esterni debitamente autorizzati ed in possesso dei requisiti di legge.
- **5.** Competono esclusivamente al Comune, ancorché affidati ai soggetti esterni debitamente autorizzati ed in possesso dei requisiti di legge, le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 5 del Reg. reg. n. 6/2004.

6. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'ATS competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 26 - Reparti speciali nel cimitero

- 1. Nell'interno del cimitero possono essere previsti reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
- **2.** Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.
- **3.** Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell' ATS, nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254
- **4.** Nell'interno del cimitero del capoluogo sarà prevista dal piano cimiteriale un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze", per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato nell'art. 44 comma 15 del presente Regolamento;
- **5.** In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

- **1.** Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
- a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza:
- b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) i cadaveri delle persone morte fuori dal territorio comunale, ma aventi avuto in esso, durante la vita la loro residenza;
- d) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;
- f) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
- g) i cadaveri di defunti residenti in altri Comuni per il solo titolo del ricovero ai sensi dell'art. 8 lett. b) DPR 30.05.89 del Regolamento Anagrafico, ma aventi l'ultima residenza precedente il ricovero in questo Comune, hanno titolo ad usufruire della norma di cui al punto b).
- 2. Nei reparti speciali sono ricevuti i cadaveri, i resti o le ceneri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale

manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/2000.

- **3.** Al di fuori dei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il Responsabile del Servizio può autorizzare, in via eccezionale, per giustificati motivi, altre sepolture a pagamento, compatibilmente con le disponibilità presenti nel Cimitero. In tali casi non verranno dati in concessione i loculi delle campate di nuova costruzione fino a che ci sarà disponibilità degli stessi nelle campate di vecchia costruzione.
- **4.** Nel momento in cui si verificasse una carenza di loculi cimiteriali, le richieste di trasferimento salma da altro cimitero potranno essere esaminate e soddisfatte solo se il numero di loculi presenti, al momento della richiesta, non sia inferiore a 10.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 28 - Disposizioni generali

- 1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 22 e seguenti del Reg. Reg. n. 6/2004.
- **3.** Apposito piano regolatore cimiteriale determinerà, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.).

Art. 29 - Piano regolatore cimiteriale

- **1.** Il Comune, a norma dell'art. 6 del reg. Reg. n. 6/2004, adotterà un Piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.
- **2.** Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ATS e dell'ARPA competente.
- **3.** Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
- **4.** Il piano cimiteriale individuerà, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
- **5.** Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
- **6.** La documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al reg. reg. n. 6/2004.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 30 - Inumazione

- 1. Ogni cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica. Il fondo della fossa deve distare almeno 0.50 mt. dalla falda freatica.
- 2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
- **3.** Le sepolture per inumazione di indigenti o salme indecomposte, avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente. Le fosse devono avere le caratteristiche di cui all'art. 15 comma 5-6-7-8-9- R.R. n. 6/2004.
- **4.** Sono private le sepolture per inumazione di durata pari a 35 anni effettuate in aree di concessione:
- **5.** Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
- **6.** Per la inumazione col solo lenzuolo di fibra naturale, deve essere presentata una richiesta; il Responsabile del servizio potrà rilasciare l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 15, comma 11, del Reg. Reg.le n. 6/2004, previo parere favorevole dell'ATS.

Art. 31 – Cippo

- 1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, solo nel caso di persona indigente, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un identificativo alfanumerico.
- 2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto; a richiesta dei familiari può essere applicata la fotografia del defunto.
- **3.** Per le **sepolture private** concesse con apposito contratto di concessione cimiteriale, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba e/o di una lapide in pietra o marmo con le seguenti dimensioni e caratteristiche strutturali:
- tombe a inumazione lunghezza massima 1,50 e larghezza 0,75:
- arbusti o essenze arboree di altezza massima 1,10;
- monumentini con altezza non inferiore a 0,60 m e superiore a m 1;
- il basamento da terra deve essere inferiore a m 0.15:
- distanza fra le tombe 0,50 m;
- non è consentita la posa di monumenti e lastre di superficie superiore a mq 1,20. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe, oltre alla fotografia del defunto.
- **4.** L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 del Reg. reg.le n. 6/2004.

Art. 32 - Tumulazione

- 1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo (se concesse prima del 10.02.1976 ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato) le spoglie mortali.
- **2.** Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
- **3.** Ogni **loculo** deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'allegato 2 al Reg. Reg.le n. 6/2004.
- Le **nicchie cinerarie** individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,40 di lunghezza, m. 0,40 di altezza e m. 0,40 di larghezza.
- Gli **ossari individuali** devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 X 0,30 X 0,30 (vedi allegato 2 del Regolamento Regionale n. 2/2004).
- **4.** Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al Reg. reg.le n. 6/2004.

Art. 33 - Deposito provvisorio

- **1.** A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in loculo libero, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
- 2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
- d) per eventuali casi eccezionali da valutare da parte del Responsabile del Servizio.
- **3.** La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a dodici mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di trentasei mesi.
- **4.** Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
- **5.** Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.
- **6.** A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
- 7. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida, servendosi del

deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.

- **8.** Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei relativi diritti.
- **9.** Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34 - Esumazioni ordinarie

- **1.**Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione (in campo comune) è pari a 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ed esumazione ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione, per un periodo fissato in base alle condizioni locali in non meno di anni cinque.
- **2.** Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento. La lapide dovrà essere rimossa dai richiedenti prima dell'operazione di apertura.
- **3.** Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 39.
- **4.** Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato, previo richiesta degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
- **5.** Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
- **6**. E' consentito utilizzare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché immediatamente all'esterno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o codificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Art. 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- 1. È compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- 2. Annualmente il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi e/o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria con avviso ai destinatari mediante servizio postale o altro mezzo di comunicazione. Qualora non sia stato possibile individuare i destinatari della comunicazione, si provvederà ad esporre un avviso sulla tomba, per una durata non inferiore a mesi quattro. Tale avviso deve contenere l'avvertenza che, qualora non pervengano

disposizioni diverse da parte di eventuali eredi della concessione, i resti mortali al momento del recupero saranno traslati nell'ossario comune.

- **3.** Il Sindaco potrà disporre esumazioni in campo comune anche per tombe in comprovato stato di abbandono, per esigenze di ampliamento o modificazione topografica del Cimitero;
- **4.** L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo pretorio e nel Cimitero.

Art. 36 - Esumazione straordinaria

- 1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
- **2.** Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ATS dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- **3.** Le esumazioni straordinarie per ordine sono eseguite alla presenza di personale del Comune o del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'A.T.S. può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico sanitaria.

Art. 37 - Estumulazioni

- 1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- 2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 35 anni o ad anni 50 previa proroga della concessione per un tempo pari ad anni 15 e comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni.
- 3. Le estumulazioni straordinarie sono di tre tipi:
- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 30 anni per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- per esigenze dell'autorità comunale per la sistemazione, ristrutturazione e ampliamento del Cimitero.
- **4.** Ogni anno il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni cimiteriali dell'anno successivo e invia apposito avviso al concessionario della sepoltura in scadenza.
- **5.** I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, ancorché affidati a soggetti esterni, debitamente autorizzati ed in possesso dei requisiti di legge, secondo la programmazione del servizio cimiteriale. La lapide dovrà essere rimossa dai richiedenti prima dell'operazione di apertura.
- **6.** I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 38, se completamente mineralizzati, possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi, cappelle o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non

sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

- **7.** Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune (campo indecomposti) previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in non meno di anni cinque (come previsto dall'art. 86 del DPR 285/1990). A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).
- **8.** Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
- **9.** Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

Art. 38 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

- 1. Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento, Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applicano le normali tariffe da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria. Per la gratuità dei servizi, si veda l'art. 4.
- 2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
- **3.** Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Art. 39 - Raccolta delle ossa

- 1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi, cappelle o tombe in concessione.
- **2.** É consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 40 - Oggetti da recuperare

- 1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli

aventi diritto per un periodo di n. 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 41 - Disponibilità dei materiali

- 1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, con documenti, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
- **2.** Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- **3.** Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- **4.** Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- **5.** Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- **6.** Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V – CREMAZIONE

Art. 42 - Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Art. 43 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

- **1.** L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più

prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

- c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

Art. 44 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

- **1.** Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
- **2.** Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- **3.** A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
- **4.** L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:
- presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della l. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
- 5. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:
- generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- il luogo di conservazione;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
- La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
- **6.** La consegna dell'urna cineraria può avvenire, alle condizioni di cui sopra, anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

- **7.** In caso di disaccordo tra gli aventi titolo l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel Cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
- **8.** Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. Nel caso di successivo mutamento dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
- **9.** Quale luogo di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare, è da intendersi quale luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile a vista o meno, destinato unicamente a tale scopo (ad esempio nicchia, teca o similari)¹ L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
- **10.** L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
- **11.** La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.
- **12.** Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.
- **13.** Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa è autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate, dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui si trova il Cimitero.
- **14.** La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.
- **15.** La dispersione delle ceneri è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale, se adottato, altrimenti nelle aree cimiteriali individuate con ordinanza del Sindaco ("giardino delle rimembranze"). Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area.

E' vietata la dispersione delle ceneri nei centri abitati, così come definiti dal codice

16. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o in difetto dal parente più prossimo, o in caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla

della strada.

maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 45 – Orario

- 1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
- **2.** La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.
- **3.** L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 46 - Disciplina dell'ingresso

- 1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. Le vetture, le biciclette, ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel cimitero soltanto per il servizio del medesimo.
- 2. È vietato l'ingresso:
- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
- **3.** Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Art. 47 - Divieti speciali

- **1.** Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
- a) fumare, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

- k) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso:
- I) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
- m) qualsiasi attività commerciale.
- **2.** I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
- **3.** Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 48 - Riti funebri

- 1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- **2.** Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

Art. 49 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

- **1.** Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli.
- 2. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
- **3.** Le epigrafi di particolare tipo e lunghezza, le modifiche, come le aggiunte, devono essere autorizzate.
- **5.** Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
- **6.** Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 84.
- **7.** Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
- **8.** Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.
- **9.** E' possibile applicare sulle lapidi foto di familiari non tumulati/inumati nella tomba stessa, purché l'indicazione del nome sia preceduta dalle parole: "A ricordo di..."

Art. 50 – Lapidi dei loculi ed ornamenti nelle sepolture individuali

- 1. Sulle lapidi, che dovranno essere in marmo ed in lastra unica, non potranno essere applicate cornici sporgenti e la lastra dovrà essere allineata alle esistenti.
- 2. Il vaso e la lampada nonché eventuali altre decorazioni non potranno sporgere più di 20 centimetri;

3. E' possibile realizzare lastre uniche di loculi accoppiati. Le spese relative alla modifica della struttura originaria di divisione sono a carico del richiedente.

Rimane inteso che nel caso di differente scadenza della concessione dei loculi con lapide doppia, alla prima scadenza, il concessionario dovrà provvedere a sue spese a ripristinare il manufatto con la posa della lapide singola per il loculo che rimane in concessione.

Art. 51 - Fiori e piante ornamentali

- 1. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non invadano le tombe o i passaggi attigui. Le piante ed arbusti di altezza maggiore da quella prevista dall'art. 31 comma 3 del presente Regolamento, sono vietati e, debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito del Comune. In caso di inadempienza, si provvederà di autorità allo sgombero, al taglio e anche allo sradicamento.
- 2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
- 3. In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 52 - Materiali ornamentali

- **1.** Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 2. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- **3.** I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- **4.** Valgono per la disponibilità di materiali ed oggetti gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 53 - Sepolture private

- 1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti che saranno previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 29, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
- **2.** Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività o inumazione individuale. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel presente regolamento.
- 3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
- a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, etc.):
- b) sepolture per famiglie e collettività (campate di loculi, cappelle e tombe di famiglia).
- **4.** Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- **5.** Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento Regionale n. 6/2004 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- **6.** La concessione è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio comunale competente, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
- **7.** Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- **8.** Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore,
 i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 54 - Durata delle concessioni

- **1.** Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale 6/2004.
- 2. La durata è fissata:
- a) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività con la possibilità di un solo rinnovo;

- b) in 35 anni per cellette ossario e nicchie cinerarie individuali, dette concessioni, alla scadenza potranno essere rinnovate per anni 10 una sola volta;
- c) in 35 anni, rinnovabili per 15 anni una sola volta, le concessioni per sepolture private per inumazione a terra.
- d) in 35 anni per i loculi rinnovabili per 15 anni una sola volta;
- e) in 35 anni per i tumuli rinnovabili per 15 anni una sola volta;
- dietro il pagamento del canone di concessione in vigore all'epoca della scadenza.
- **3.** È obbligo il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i trenta anni di tumulazione e venti di inumazione. Per il prolungamento di concessione dovranno essere versati, ulteriormente tanti trentesimi della tariffa vigente, pari al numero di anni / mesi (questi ultimi arrotondati per eccesso), necessari ad assicurare la durata della tumulazione per il periodo di un trentennio.
- Il Responsabile del Servizio può autorizzare eventuali altre motivate richieste di proroghe di concessioni cimiteriali.
- **4.** Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune o della sepoltura, se antecedente.

Art. 55 - Modalità di concessione

- dei loculi e tumuli

1. A norma dell'art. 25, comma 2 del Reg. Reg.le n. 6/2004 le concessioni in uso di sepolture in loculo o tumulo sono assegnate solo in presenza di feretro da tumularvi. Altresì le concessioni in uso di cellette ossario sono assegnate solo in presenza di urna o cassetta da tumularvi.

Unica possibilità di prenotazione è concessa al coniuge in vista del futuro affiancamento.

La prenotazione comporta il versamento della tariffa di concessione.

- **2.** L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione; non sono concesse deroghe.
- 3. Al fine di contenere l'espandersi di nuovi siti funerari, quando le dimensioni lo consentono, su richiesta degli eredi, e' possibile inserire in loculo o tumulo già occupato da una salma, l'urna cineraria o cassetta resti, limitatamente alle ceneri/resti dei componenti della famiglia del concessionario come indicato al comma 2 dell'art. 56 del presente Regolamento. La lapide dovrà essere rimossa dai richiedenti prima dell'operazione di apertura. Tumulazione e chiusura verranno autorizzate dal responsabile del servizio ed eseguite dal personale addetto. Il riposizionamento della lapide rimane in capo ai richiedenti che dovranno altresì versare al Comune un corrispettivo secondo le tariffe vigenti per le operazione di tumulazione e chiusura eseguite.
- **4.** La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- **5.** La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
- **6.** La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

- 7. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:
- al 90% della tariffa pagata al momento della concessione entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata da cadavere;
- all'80% della tariffa pagata al momento della concessione entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da cadavere;
- al 50% della tariffa pagata al momento della concessione tra il quarto mese e fino alla metà della durata contrattuale della concessione;
- 8. Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre la metà della durata della concessione.
- **9.** In caso di rinuncia a concessione di sepoltura <u>individuale</u> perpetua (loculo o celletta ossario) spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma pari:
 - al 50% della tariffa pagata al momento della concessione
- **10.** La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

- sepolture a Inumazione

1. Le concessioni in uso di sepolture a inumazione, sono assegnate in presenza di feretro da inumare, con la possibilità della prenotazione del posto da parte di coniuge in vista del futuro affiancamento.

La prenotazione comporta il versamento della tariffa di concessione.

2. Nel caso la concessione relativa al posto prenotato, giunga a scadenza prima che siano trascorsi 20 anni dalla inumazione, si dovrà rinnovare la stessa per gli anni mancanti al raggiungimento del periodo minimo di inumazione sopra indicato, versando proporzionalmente la tariffa della concessione.

Art. 56 - Uso delle sepolture private

- **1.** Salvo quanto già previsto dall'art. 53, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- **2**. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
- da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini);
- dal coniuge;
- dai generi e dalle nuore;
- dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.
- **3.** Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
- 4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio comunale competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.

- **5.** I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4.
- **6.** Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
- **7.** Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- **8.** Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
- **9.** In ogni loculo della cappella o tomba, potrà essere tumulato, nel rispetto delle norme di polizia mortuaria, un solo feretro e n. 3 cassette di resti o ceneri, ove lo spazio lo consenta; è consentito destinare un solo loculo per accogliere cassette di resti o ceneri.
- **10.** Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.

Art. 57 – Posa Iapidi, ripristino e manutenzione, canone annuo, affrancazione

- 1. Per le sepolture private i concessionari possono innalzare monumenti ed apporre lapidi secondo le norme e condizioni previste dal presente Regolamento. Il Comune, previa diffida agli aventi titolo, anche a mezzo di pubbliche affissioni, può provvedere alla rimozione dei manufatti abbandonati, in cattivo stato di conservazione o pericolanti.
- 2. E' fatto obbligo ai titolari di concessioni di loculi o cellette ossario la posa dei seguenti tipi di marmi: marmo bianco venato carrara per le lapidi delle campate di nuova costruzione, marmo di botticino venato carrara venato bardiglio venato per tutte le altre lapidi. L'uso di materiale diverso dai sopraccitati, deve essere autorizzato dal Responsabile del servizio previa valutazione del contesto in cui questo viene inserito.
- **3.** E' fatto obbligo ai titolari di concessioni di loculi, cellette ossario/urne cinerarie e tombe di famiglia di provvedere alla posa delle lapidi entro e non oltre tre mesi dalla data della tumulazione.
- **4**. E' fatto divieto adornare i loculi o cellette ossario/urne cinerarie di 1^rfila da terra con mensole.
- **5.** Nel caso non siano rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 4 l'Amministrazione Comunale, previa diffida, provvederà alla rimozione dei manufatti.
- **6.** La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.
- La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

- **7.** Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria dei manufatti.
- **8.** Per la manutenzione straordinaria il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione. Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote al Comune vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia/progetto;
- **9.** Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
- **10.** Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.
- **11**. E' fatto obbligo al concessionario, del ripristino e della successiva tinteggiatura, a regola d'arte, dell'intonaco delle fasce laterali/superiori/inferiori, dopo la ricollocazione della lapide di marmo, nei loculi di vecchia costruzione se del caso ricorrente.

Art. 58 - Costruzione dell'opera – Termini

- 1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al comma 2 dell'art. 53, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 66 ed alla esecuzione delle opere relative entro 12 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza. I lavori di costruzione dovranno essere completati entro 40 giorni dal loro inizio.
- **2.** Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
- **3.** Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, PERMUTE, RINUNCE

Art. 59 - Divisione, Subentri, Permute

- 1. la titolarità della concessione si trasmette solo ed esclusivamente per successione mortis causa e solo nei riguardi dei discendenti in linea retta e del coniuge.
- **2.** Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
- **3.** La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- **4.** Nelle stesse forme e modalità di cui al comma 2 del presente articolo, uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura.

Nel caso in cui i concessionari residuali non dichiarino di accettare "l'accrescimento" del diritto di sepoltura, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione o concessione a chiunque. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo secondo le tariffe vigenti.

- **5.** La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- **6.** Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune. In caso di controversia tra gli aventi diritto, questa deve essere risolta tra le parti rimanendo il Comune del tutto estraneo ed esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli, limitandosi a lasciare la situazione immutata nello stato di fatto in cui si trova al sorgere della controversia.
- **7.** Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 56, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- **8.** La Giunta Comunale si riserva il diritto di valutare eventuali permute proposte, che non siano oggetto di speculazione e siano vantaggiose per l'Amministrazione Comunale.

Art. 60 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua

- 1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:
- al 90% della tariffa pagata al momento della concessione entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata da cadavere;

- all'80% della tariffa pagata al momento della concessione entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da cadavere;
- al 50% della tariffa pagata al momento della concessione tra il quarto mese e fino alla metà della durata contrattuale della concessione;
- 2. Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre la metà della durata della concessione.
- **3.** In caso di rinuncia a concessione di sepoltura <u>individuale</u> perpetua (loculo o celletta ossario) spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma pari:
 - al 50% della tariffa pagata al momento della concessione
- **4.** La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 61 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al comma 3 dell'art. 53, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 62 - Revoca

- **1.** Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Comunale competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- **3.** Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 63 - Decadenza

- 1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56, comma 8;

- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 58, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 57;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- **2.** La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- **3.** In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
- **4.** La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 64 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

- 1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- 2. In seguito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 65 - Estinzione

- **1.** Le concessioni si estinguono :
 - alla loro naturale scadenza se non rinnovate:
 - con la soppressione del cimitero
 - con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto:
- 2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune, previo avvertimento degli interessati o in caso di impossibilità mediante avviso di scadenza della concessione, esposto all'albo pretorio, nella bacheca del Cimitero o sulla sepoltura stessa per almeno quattro mesi comprensivi della festività dei morti. Le operazioni di estumulazione o esumazione avverranno anche in assenza di familiari.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 66 - Accesso ai cimiteri

- **1.** Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
- **3.** Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Area Tecnica.
- **4.** Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio comunale competente.
- **5.** È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- **6.** Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 46 e 47 in quanto compatibili.

Art. 67 - Permessi di costruire, ovvero S.C.I.A., per realizzazione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- 1. Le nuove costruzioni di cui al titolo e le relative opere di finitura (posizionamento lapidi, monumenti, ricordi e similari) sono subordinate al Permesso di Costruire ovvero S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi del D.P.R. n° 380/2001 e della Legge Regionale n° 12/2005; i concessionari sono tenuti alla presentazione del progetto esecutivo delle opere. Le costruzioni potranno essere usate solo previa certificazione di idoneità rilasciata dall'ATS analogamente alla normale procedura per il rilascio del Certificato di Agibilità, ovvero presentazione di asseverazione a firma del tecnico progettista, fermo restando che le norme costruttive sono quelle stabilite dal Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i.
- 2. Nel progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- **4.** La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- **5.** In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto ovvero di carattere ornamentale, anche in corso d'opera, deve essere approvate a norma del primo comma.
- **6.** Il Responsabile del S.U.E., a seguito della presentazione della pratica edilizia, potrà indicare particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di inizio ed ultimazione dei lavori.
- **7.** Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente comunicare il tipo di intervento al S.U.E. mediante compilazione del modulo di

"attività libera", ovvero presentando CIL ovvero CIL Asseverato come previsto dalla normativa vigente in materia edilizia.

Art. 68 - Responsabilità - Deposito cauzionale

- 1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.
- 2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 66, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
- **3.** A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfetariamente determinata in tariffa.

Art. 69 - Recinzione aree - Materiali di scavo

- **1.** Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del S.U.E..
- **3.** I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 70 - Introduzione e deposito di materiali

- 1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'area tecnica, previa preventiva comunicazione al protocollo dell'Ente con indicazione precisa della data e del luogo dell'intervento.
- 2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- **4.** Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- **5.** Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 71 - Orario di lavoro

- 1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dall'Area Tecnica.
- 2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile del Servizio.

Art. 72 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

- 1. L'Area Tecnica in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- 2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti o in caso di impedimento, recingere a regola d'arte il luogo interessato, per evitare danni a cose, visitatori o persone, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 73 - Vigilanza

- 1. L'Area Tecnica vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Essa può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
- 2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 66.

Art. 74 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- **1.** Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
- 2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo:
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3. Al personale suddetto è vietato:
- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento:
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- **4.** Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
- **5.** Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 75 - Imprese funebri

- **1.** L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- 2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004.
- 3. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione, rilasciata dal Comune è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

Art. 76 - Divieti

- **1.** E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
- **2.** É fatto divieto inoltre alle imprese funebri:
- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
- **3.** I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
- a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o sociosanitarie;
- b) effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
- c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale n.22/2003.

CAPO III – ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 77 - Richiesta del servizio

- 1. Il servizio di illuminazione votiva che consta dell'allacciamento e del canone deve essere richiesto dall'interessato agli uffici comunali e in caso di gestione in appalto direttamente alla Ditta appaltatrice.
- **2.** Ogni variazione dovuta a operazioni cimiteriali, pur mantenendo inalterato il canone, implica la richiesta di un nuovo allaccio.

Art. 78 - Tariffe

1. Le tariffe per l'allaccio e il canone sono determinate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale in relazione ai costi dell'energia elettrica, della manodopera e dei materiali impiegati.

Art. 79 - Modalità di versamento

- **1.** Il canone è annuale e il relativo versamento deve avvenire con le modalità in essere al momento dell'emissione.
- **2.** Ogni variazione di indirizzo o nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio preposto.

Art. 80- Inadempienze

- 1. In caso di mancato pagamento del canone il Comune o la Ditta appaltatrice potrà, senza alcun preavviso, togliere l'impianto senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento danni.
- 2. Il ripristino per danni causati all'impianto dall'abbonato o per sua morosità, verrà concesso solo dopo il pagamento di nuovo allaccio, delle spese di rimborso in caso di danni arrecati e, nel caso di morosità, provveduto al versamento delle rate non pagate.

Art. 81 - Esecuzione impianto

- 1. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente di Comune o dalla Ditta appaltatrice. L'impianto riguarda soltanto la posa in opera della conduttura di derivazione in cavetto fino al punto in cui dovrà essere applicato l'apparecchio illuminante. Oltre al cavetto di derivazione, sarà fornita anche la lampadina e il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante.
- **2.** Qualora l'utente desiderasse soluzioni diverse, la spesa di esecuzione sarà a suo completo carico.

Art. 82 - Divieti dell'utente

1. E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare lampade, modificare o manomettere l'impianto, fare ad esso attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri o fare altro che possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto.

I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo il risarcimento del danno apportato.

2. E' prevista la facoltà di interrompere la fornitura del servizio qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo o abusi sugli impianti.

Art. 83 - Cause di forza maggiore

1. Il Comune o la ditta appaltatrice, non si assumono alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica, per guasti e danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione, per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale, o per altri casi di forza maggiore.

In questi casi l'utente non avrà diritto a sospendere il pagamento del canone o a rimborsi di sorta.

Art. 84 – Reclami e segnalazioni

1. Ogni reclamo o segnalazione dovrà essere comunicato all'Ufficio comunale o alla ditta appaltatrice per iscritto. L'utente fatto reclamo, non ha diritto per questo di sospendere i pagamenti stabiliti.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 85 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

- **1.** All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove la Giunta Comunale potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
- 2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 86 - Mappa

- **1.** Presso il servizio cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
- **3.** Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 87 - Annotazioni in mappa

- 1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- 2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme:
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 88 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- **1.** Il personale addetto per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro:
- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
- 2. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
- **3.** Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.
- **4.** Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
- **5.** In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 89 - Schedario dei defunti

- **1.** Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 86, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei

defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

- **3.** In ogni scheda saranno riportati:
- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 86.

Art. 90 - Scadenziario delle concessioni

- 1. Viene istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- **2.** Il Responsabile del Servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 91 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- 1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- 2. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.
- **3.** Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 92 - Cautele

- **1.** Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- **2.** In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 93 - Responsabile del Servizio

- **1.** Ai sensi dell'art. 107,comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio Demografico l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
- 2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio Demografico su conforme deliberazione della

Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Concorrono con il Responsabile del Servizio Demografico, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 94 - Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 85 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 95 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

- **1.** Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
- **2.** Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Art. 96 - Tariffe

- **1.** Le tariffe vengono stabilite dalla Giunta Comunale.
- **2.** Le tariffe possono, con determinazione del Responsabile del Servizio, variare periodicamente in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, operando l'arrotondamento alla unità euro superiore.

Art. 97 - Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 10-bis della legge regionale n. 22/2004, introdotto dalla legge regionale n. 6/2005.

Art. 98 - Cimiteri per animali d'affezione

1. Nelle aree e negli spazi destinati al seppellimento di spoglie animali di cui all'art. 29 del Reg. Reg. n. 6/2004 si applica la disciplina di cui al presente regolamento, per quanto compatibile.

Art. 99 - Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254, alla legge regionale Lombardia n. 33/2009 ed al Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004 e Regolamento Regionale Lombardia numero 1/2007